c) Gli studenti condividono la responsabilità di mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

## 1.5 Utilizzo e conservazione del patrimonio scolastico

- a) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dall'Istituto e dalle leggi dello Stato.
- b) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture. apparecchiature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

### 1.6 Dovere di osservanza del divieto di fumo

Gli studenti sono obbligati ad osservare, come chiunque si trovi in Istituto, il divieto di fumo. Nelle scuole è vietato fumare (Legge 16/01/2003, n.3 art.51). Il divieto è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza della scuola (art. 4 comma 1 L. 8 novembre 2013, n 128 in G.U. 11/11/2013, n. 264). E' inoltre vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche (art. 4 comma 2 L. 8 novembre 2013, n 128). Tale divieto è disciplinato da specifici provvedimenti legislativi che prevedono l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie (art.7 l. 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni).

Sarà cura del D.S. individuare il personale preposto all'osservanza dei divieti.

#### 1.7 Dovere di osservanza del divieto di utilizzo di materiale non didattico

- a) E' vietato utilizzare, durante le ore di lezione, qualsiasi oggetto o pubblicazione non pertinenti alle finalità educative della scuola. In particolare è vietato portare con sé qualsiasi oggetto o strumento che possa essere usato come arma impropria.
- b) E' vietato utilizzare o mantenere attivi, durante le ore di lezione, telefoni cellulari se non per scopi didattici, radio, lettori di musica e altri apparecchi estranei all'attività didattica (DPR 235/07; direttiva ministeriale 15 marzo 2007 Prot. N.30/ dip./segr., come ribadito nella circ. M.I.M. prot n. 107190 del 19.12.2022). E' altresì vietato registrare e/o diffondere immagini senza l'informazione e il consenso delle persone coinvolte. (Provvedimenti del 12.03.2003 e del 20.01.2005 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videofonini, filmati, registrazioni e MMS Direttiva del MIUR n°104 del 30.11.2007 Vademecum del Garante per la protezione dei dati personali, giugno 2010, nuovo Regolamento Europeo n°679 del 2016). La violazione del divieto di utilizzo o l'uso improprio comporta, da parte del docente, il ritiro temporaneo del dispositivo non autorizzato e l'irrogazione

della relativa sanzione disciplinare. Ad ogni buon conto, la scuola non risponde di eventuali furti o mancanze relativamente ai dispositivi estranei all'attività didattica. Eventuali urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, potranno essere comunque soddisfatte mediante gli uffici di presidenza e di segreteria.

b) E' VIETATO l'utilizzo del telefono cellulare e dei dispositivi mobili durante le attività scolastiche del mattino e dei pomeriggi.

Il telefono deve essere tenuto spento e riposto nello zaino/borsa

Il divieto è così regolamentato:

- 1. È vietato l'utilizzo di dispositivi di telefonia mobile (smartphone), informatici o telematici di qualunque natura (es. orologi connessi con il cellulare) e di intrattenimento durante l'intero orario scolastico e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR 235/07; direttiva ministeriale 15 marzo 2007 Prot. N.30/ dip./segr., come ribadito nella circ. M.I.M. prot n. 107190 del 19.12.2022. Il divieto di cui al presente comma si estende quindi a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche, i transiti ad altre aule o alla palestra, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, che verrà annotata nel registro di classe.
- 2. È vietato l'uso di detti dispositivi per eseguire audio/video riprese di ambienti e persone all'interno dell'istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili).

Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e, come la diffusione a terzi di dati sensibili quali numeri telefonici, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

- 3. Durante l'intero orario scolastico, gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente alcun dispositivo di cui al comma 1
- 4. I telefoni cellulari vengono depositati, a cura degli studenti e sotto la vigilanza del docente, dalle ore 08.05 e fino al termine delle lezioni della classe negli appositi contenitori presenti in ogni aula. Al termine delle lezioni gli studenti prelevano il proprio cellulare.
- c) E' assolutamente vietato introdurre, consumare, scambiare a qualsiasi titolo sostanze illegali e/o bevande alcoliche di qualsiasi tipo in tutta l'area dell'Istituto. Oltre agli inevitabili provvedimenti disciplinari, i trasgressori saranno segnalati all'autorità competente in materia e nei loro confronti si procederà secondo quanto previsto dalla Legge.

## 2. NORME DI COMPORTAMENTO E FREQUENZA

# 2.1 Norme di comportamento

- a) La responsabilità della vigilanza è dei docenti, del personale non docente e del Dirigente Scolastico ciascuno per le proprie competenze.
- b) Il rispetto della persona è essenziale. Ognuno ha quindi il dovere di un comportamento rispettoso, corretto, diligente.
- c) Gli alunni hanno il dovere di dichiarare, con precisione, le proprie generalità e appartenenza all'eventuale richiesta da parte del personale la classe di docente o non docente della scuola.
- d) E' vietato manomettere o danneggiare le dotazioni antinfortunistiche presenti in Istituto; ogni violazione sarà severamente punita dall'Istituzione scolastica e potrà comportare, nei casi più gravi, la segnalazione alle Autorità di Vigilanza in materia di sicurezza.
- e) E' preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico, e bibliografico, che sono beni della comunità.
- f) Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. Gli studenti e il personale docente e/o non docente sono tenuti a darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico. Qualora non sia possibile risalire ai